

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1414-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 3 giugno 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169,
concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente na-
zionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale
controllo combustione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1981

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

27 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento.

I senatori Maffioletti e Branca tengono ad osservare che a loro avviso non ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

il secondo comma è soppresso;

dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonché il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonché quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle Unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il qua-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le presta servizio, ovvero, se in servizio presso gli uffici centrali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 »;

dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1981 ».

DECRETO - LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unità sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonché le funzioni di competenza statale di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonchè quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle Unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero, se in servizio presso gli uffici centrali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 1-bis.

Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1981.